



Università degli Studi di Messina



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - ROZZANO (MILANO) (**di seguito denominato “Struttura Ospitante”**), rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Luciano Ravera, domiciliato per la carica presso L'Istituto Clinico Humanitas in Via Manzoni, 56 – 20089 Rozzano (MI), accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la **Struttura Ospitante** del dott. VIRELLI Lorenzo nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 05/07/1985 codice fiscale VRLLNZ85L05M102P tel. 090359912 email lorenzovirelli@gmail.com, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- in virtù del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) *“..Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.”*;
- l’attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria’;
- in virtù del D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per perfezionare la formazione, le Scuole di Specializzazione possono avvalersi del supporto di Strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- ai sensi del citato D.I. 402 le Strutture di supporto *“..devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”*;
- la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della *“mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”*.

Premesso quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa, il dott. VIRELLI Lorenzo iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Messina.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa -, per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi, dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università di Messina, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità

personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 4 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 5 Copertura assicurativa

La copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica, durante lo svolgimento delle attività formative extra rete, per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, conformemente alle previsioni contenute nel D.I. n. 402/2017, All. 1, punto 1.6, co. 2, sarà a carico della Struttura Ospitante.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative indicate al punto che precede con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

La Struttura Ospitante è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività formativa svolta.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà il 30/06/2018, così come previsto nel progetto formativo.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof.

L'Istituto Clinico Humanitas
Legale rappresentante
Dott. Luciano Ravera